



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento UE n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle *“condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”*;

VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 sulla *“disciplina della riproduzione animale”*, che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 52/2018, che stabilisce, tra l'altro, che *“il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del Regolamento UE n. 2016/1012”*;

VISTA l'istanza del 14 luglio 2021 e successive integrazioni, formulata da PassioneCAITPR M.G.P.S. per il riconoscimento quale ente selezionatore, nonché per l'approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR);

VISTI i verbali redatti dalla Commissione nominata con decreto ministeriale n. 0360086 del 6 agosto 2021, del 9 agosto e 4 novembre 2021 acquisiti dall'Ufficio competente in data 8 novembre 2021, dai quali si evince che risultano soddisfatte dall'istante le condizioni e i requisiti stabiliti dall'Allegato I, Parte 1, del Regolamento UE n. 2016/1012 e che, di conseguenza, nulla osta al riconoscimento quale Ente selezionatore dell'Associazione PassioneCAITPR M.G.P.S.;

VISTO il verbale della riunione del Comitato nazionale zootecnico tenutasi in data 24 maggio 2022, nel quale era precisato che, essendo il CAITPR una razza ufficialmente riconosciuta a rischio di erosione genetica, iscritta come tale nel registro della biodiversità, un frazionamento del programma genetico avrebbe potuto comportare danni irreversibili, compromettendo il programma genetico realizzato da altro Ente selezionatore già approvato per la stessa razza, e che, di conseguenza, nel caso di specie, si ravvisavano sussistenti i presupposti per il rifiuto dell'approvazione di tale programma genetico ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) del Regolamento UE n. 2016/1012;

CONSIDERATO che la preclusione, per i motivi di cui sopra, all'approvazione del programma genetico presentato da PassioneCAITPR M.G.P.S. era stata ritenuta dirimente ragione ostativa anche alla possibilità del connesso e correlato riconoscimento di tale Associazione quale ente selezionatore, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/1012, è esclusa la qualifica di ente selezionatore in capo ad una associazione di allevatori che non disponga di alcun programma genetico regolarmente approvato, tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta, tra l'altro, da criteri di economicità;

VISTO il Decreto direttoriale n. 330935 del 26 luglio 2022, con il quale veniva conseguentemente rigettata la richiesta formulata da PassioneCAITPR M.G.P.S. di riconoscimento quale ente selezionatore e di approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina CAITPR;

VISTA la sentenza della Sezione V *ter* del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13575/2023, pubblicata in data 4 settembre 2023, che ha accolto l'impugnativa proposta da PassioneCAITPR M.G.P.S. avverso il menzionato Decreto direttoriale n. 330935/2022 e, per l'effetto, annullato l'atto gravato, imponendo a questo Ministero di rinnovare l'istruttoria già condotta sulle richieste formulate dall'istante;

VISTA la ministeriale n. 471089 del 12 settembre 2023, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con la quale, preso atto della suddetta sentenza ed in ragione della sua immediata



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

esecutività, è stato comunicato a PassioneCAITPR M.G.P.S. nonché alla controinteressata ANACAITPR, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo volto alla valutazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della istante PassioneCAITPR M.G.P.S. come ente selezionatore, in ottemperanza alla sentenza in questione;

CONSIDERATO che con detta comunicazione, nonché con la successiva ministeriale n. 542615 del 3 ottobre 2023, è stato richiesto a PassioneCAITPR M.G.P.S. di confermare, tramite apposita autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza di tutte le condizioni e i requisiti di cui alla precedente istanza in atti, nonché di trasmettere ogni eventuale, ulteriore integrazione documentale utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, l'organigramma e l'elenco soci in essere all'attualità;

VISTE le note di PassioneCAITPR M.G.P.S. del 2 ottobre 2023 (Prot. MASAF in ingresso n. 541305 del 3 ottobre 2023) e del 18 ottobre 2023 (Prot. MASAF in ingresso n. 580687 del 19 ottobre 2023) trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, con le quali, in conformità a quanto richiesto da questo Ministero, è stata inviata la documentazione istruttoria rilevante ai fini delle valutazioni di competenza dell'Amministrazione procedente;

RITENUTO, sulla base degli esiti dell'espletata istruttoria, di poter procedere al riconoscimento dell'Associazione PassioneCAITPR M.G.P.S. quale ente selezionatore, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 2016/1012 e dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 52/2018, atteso il positivo riscontro di sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti individuati espressamente all'Allegato I, Parte 1, del Regolamento citato, con susseguente idoneità dell'Associazione a svolgere le funzioni proprie di un ente selezionatore;

RILEVATO che il riconoscimento come ente selezionatore effettuato con il presente provvedimento non ha, comunque ed in ogni caso, alcun riflesso e/o effetto positivamente pregiudiziale sul distinto ed autonomo procedimento amministrativo che verrà avviato separatamente allo scopo di valutare la conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento UE n. 2016/1012 (in particolare, gli artt. 8 e 10 e l'Allegato I, Parti 2 e 3) del programma genetico che PassioneCAITPR M.G.P.S. intende attuare;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019 n. 179, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*", così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali così come modificato dal Decreto n. 477058 del 13 settembre 2023 adottato in attuazione del D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l'art. 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con il quale "*Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*" assume la denominazione di "*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono ovunque presenti, le denominazioni "Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali" e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023 n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0603162 del 30/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

VISTA la Direttiva del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 8 giugno 2016 n. 1012 e dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI PASSIONECAITPR M.G.P.S. "Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido", con sede legale in Barete (AQ) Strada Provinciale 29 n. 1b, a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, è riconosciuta quale Ente selezionatore ai fini della realizzazione di un programma genetico sulla razza equina Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido.

Articolo 2 – Il riconoscimento quale Ente selezionatore di cui all'articolo 1 esplicherà la sua efficacia con la conseguente possibilità di produrre gli effetti giuridici suoi propri, solo ed esclusivamente allorquando il programma genetico afferente la razza in riferimento sarà approvato secondo le vigenti norme unionali e nazionali, conformemente ai procedimenti ivi previsti, e potrà inoltre essere revocato sulla base delle procedure disciplinate dall'articolo 6 comma 2 del Regolamento n. 2016/1012.

Articolo 3 – Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si comunica che il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Articolo 4 – Avverso il presente provvedimento può essere esperito, alternativamente, ricorso al TAR, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso.

II DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0603162 del 30/10/2023